

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 2193/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 2194/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 2195/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
Regolamento (CEE) n. 2196/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
Regolamento (CEE) n. 2197/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	9
Regolamento (CEE) n. 2198/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	14
Regolamento (CEE) n. 2199/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	16
Regolamento (CEE) n. 2200/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	19
Regolamento (CEE) n. 2201/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso	24
Regolamento (CEE) n. 2202/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso	28

Prezzo : 24 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 2203/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	31
Regolamento (CEE) n. 2204/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	33
Regolamento (CEE) n. 2205/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	36
Regolamento (CEE) n. 2206/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	38
Regolamento (CEE) n. 2207/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	39
Regolamento (CEE) n. 2208/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	41
Regolamento (CEE) n. 2209/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	48
Regolamento (CEE) n. 2210/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	51
Regolamento (CEE) n. 2211/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	56
Regolamento (CEE) n. 2212/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	59
Regolamento (CEE) n. 2213/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportatore per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	62
Regolamento (CEE) n. 2214/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	63
Regolamento (CEE) n. 2215/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	65
Regolamento (CEE) n. 2216/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	67
Regolamento (CEE) n. 2217/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame	69
Regolamento (CEE) n. 2218/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	73
★ Regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento	75
★ Regolamento (CEE) n. 2220/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, recante deroga, per la campagna 1991/1992, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori per la distillazione obbligatoria	80

* Regolamento (CEE) n. 2221/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova	81
* Regolamento (CEE) n. 2222/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 564/92 nel settore delle carni suine	85
* Regolamento (CEE) n. 2223/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3745/91 nel settore delle carni suine	87
* Regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	89
* Regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo	91
* Regolamento (CEE) n. 2226/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, relativo ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata rilasciati entro il 1° luglio 1992 per gli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e le isole Canarie	93
* Regolamento (CEE) n. 2227/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone	94
Regolamento (CEE) n. 2228/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna	95
* Regolamento (CEE) n. 2229/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3695/91 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità	96
* Regolamento (CEE) n. 2230/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi per pecora e per capra nelle isole Canarie	97
Regolamento (CEE) n. 2231/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare	98
* Regolamento (CEE) n. 2232/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella	99
* Regolamento (CEE) n. 2233/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre	100
* Regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi di Madera	102
* Regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi delle isole Canarie	105
Regolamento (CEE) n. 2236/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali	107
Regolamento (CEE) n. 2237/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	109

Regolamento (CEE) n. 2238/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	111
Regolamento (CEE) n. 2239/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantatreesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	112
Regolamento (CEE) n. 2240/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto	114
Regolamento (CEE) n. 2241/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto	116
Regolamento (CEE) n. 2242/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia	118
Regolamento (CEE) n. 2243/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina	120
* Regolamento (CEE) n. 2244/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1992	122
* Regolamento (CEE) n. 2245/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1992)	125
* Regolamento (CEE) n. 2246/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1992/1993)	129

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

92/395/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1992, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992	135
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992	137

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2193/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 luglio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	161,09 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	161,09 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	142,53
1001 90 99	142,53 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	153,99 ⁽⁶⁾
1003 00 10	126,07
1003 00 90	126,07 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	109,13
1004 00 90	109,13
1005 10 90	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	149,13 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	152,15 ⁽⁴⁾
1008 10 00	52,35 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	102,90 ⁽⁴⁾
1008 30 00	50,53 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	50,53
1101 00 00	212,50 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	228,55 ⁽⁸⁾
1103 11 10	262,59 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	229,34 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2194/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 luglio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	8	9	10	11	12
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2195/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992
che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1714/92 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2031/92 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 61.

⁽⁶⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Prelievi (°)		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Paesi terzi (escluso ACP) (°)
1006 10 21	—	164,05	335,31
1006 10 23	—	168,09	343,39
1006 10 25	—	168,09	343,39
1006 10 27	257,54	168,09	343,39
1006 10 92	—	164,05	335,31
1006 10 94	—	168,09	343,39
1006 10 96	—	168,09	343,39
1006 10 98	257,54	168,09	343,39
1006 20 11	—	205,97	419,14
1006 20 13	—	211,02	429,24
1006 20 15	—	211,02	429,24
1006 20 17	321,93	211,02	429,24
1006 20 92	—	205,97	419,14
1006 20 94	—	211,02	429,24
1006 20 96	—	211,02	429,24
1006 20 98	321,93	211,02	429,24
1006 30 21	—	255,23	534,32 (°)
1006 30 23	—	299,43	622,64 (°)
1006 30 25	—	299,43	622,64 (°)
1006 30 27	466,98 (°)	299,43	622,64 (°)
1006 30 42	—	255,23	534,32 (°)
1006 30 44	—	299,43	622,64 (°)
1006 30 46	—	299,43	622,64 (°)
1006 30 48	466,98 (°)	299,43	622,64 (°)
1006 30 61	—	272,18	569,06 (°)
1006 30 63	—	321,38	667,47 (°)
1006 30 65	—	321,38	667,47 (°)
1006 30 67	500,60 (°)	321,38	667,47 (°)
1006 30 92	—	272,18	569,06 (°)
1006 30 94	—	321,38	667,47 (°)
1006 30 96	—	321,38	667,47 (°)
1006 30 98	500,60 (°)	321,38	667,47 (°)
1006 40 00	—	77,82	161,65

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(°) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

(°) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

(°) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2032/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 30.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	8	9	10	11
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2197/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione

applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁰⁾, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio⁽¹²⁾ prevede all'articolo 3, paragrafo 4 che, entro il limite di un quantitativo annuale di 8 000 tonnellate, il prelievo non viene applicato all'importazione nel dipartimento francese dell'isola della Riunione di crusca di frumento di cui al codice NC 2302 30 originaria degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽¹¹⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

dazi doganali; che tuttavia, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

considerando che con i regolamenti (CEE) nn. 518/92⁽³⁾, 519/92⁽⁴⁾ e 520/92⁽⁵⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 585/92 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 955/92⁽⁷⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore dei cereali;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90⁽⁹⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽¹¹⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE)

n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo dichiaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

(2) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

(3) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

(4) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

(5) GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

(6) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 40.

(7) GU n. L 102 del 16. 4. 1992, pag. 26.

(8) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(9) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

(10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

(11) GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

(12) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(13) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (%)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (%)
0714 10 10 (*)	121,88	128,53
0714 10 91	125,51 (*) (7)	125,51
0714 10 99	123,70	128,53
0714 90 11	125,51 (*) (7)	125,51
0714 90 19	123,70 (*)	128,53
1102 20 10	259,09	265,13
1102 20 90	146,82	149,84
1102 30 00	164,67	167,69
1102 90 10	225,92	231,96
1102 90 30	196,85	202,89
1102 90 90	152,28	155,30
1103 12 00	196,85	202,89
1103 13 10	259,09	265,13
1103 13 90	146,82	149,84
1103 14 00	164,67	167,69
1103 19 10	276,19	282,23
1103 19 30	225,92	231,96
1103 19 90	152,28	155,30
1103 21 00	247,39	253,43
1103 29 10	276,19	282,23
1103 29 20	225,92	231,96
1103 29 30	196,85	202,89
1103 29 40	259,09	265,13
1103 29 50	164,67	167,69
1103 29 90	152,28	155,30
1104 11 10	128,02	131,04
1104 11 90	251,02	257,06
1104 12 10	111,55	114,57
1104 12 90	218,72	224,76
1104 19 10	247,39	253,43
1104 19 30	276,19	282,23
1104 19 50	259,09	265,13

Codice NC	Prelievi (°)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (°)
1104 19 91	279,63	285,67
1104 19 99	268,72	274,76
1104 21 10	200,82	203,84
1104 21 30	200,82	203,84
1104 21 50	313,78	319,82
1104 21 90	128,02	131,04
1104 22 10 10 (°)	111,55	114,57
1104 22 10 90 (°)	196,85	199,87
1104 22 30	196,85	199,87
1104 22 50	174,98	178,00
1104 22 90	111,55	114,57
1104 23 10	230,30	233,32
1104 23 30	230,30	233,32
1104 23 90	146,82	149,84
1104 29 11	182,80	185,82
1104 29 15	204,08	207,10
1104 29 19	238,86	241,88
1104 29 31	219,90	222,92
1104 29 35	245,50	248,52
1104 29 39	238,86	241,88
1104 29 91	140,19	143,21
1104 29 95	156,51	159,53
1104 29 99	152,28	155,30
1104 30 10	103,08	109,12
1104 30 90	107,96	114,00
1106 20 10	121,88 (°)	128,53
1106 20 90	228,11 (°)	252,29
1107 10 11	244,64	255,52
1107 10 19	182,80	193,68
1107 10 91	223,41	234,29 (°)
1107 10 99	166,93	177,81 (°)
1107 20 00	194,54	205,42 (°)
1108 11 00	302,37	322,92
1108 12 00	231,74	252,29
1108 13 00	231,74	252,29 (°)
1108 14 00	115,87	252,29
1108 19 10	236,13	266,96
1108 19 90	115,87 (°)	252,29
1109 00 00	549,76	731,10
1702 30 51	302,27	398,99
1702 30 59	231,74	298,23
1702 30 91	302,27	398,99
1702 30 99	231,74	298,23
1702 40 90	231,74	298,23
1702 90 50	231,74	298,23
1702 90 75	316,67	413,39
1702 90 79	220,23	286,72

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (†)
2106 90 55	231,74	298,23
2302 10 10	56,96	62,96
2302 10 90	122,07	128,07
2302 20 10	56,96	62,96
2302 20 90	122,07	128,07
2302 30 10	56,96 (10)	62,96
2302 30 90	122,07 (10)	128,07
2302 40 10	56,96	62,96
2302 40 90	122,07	128,07
2303 10 11	287,88	469,22

(*) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

(†) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(‡) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

(§) Codice Taric: avena spuntata.

(¶) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(||) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.

(|||) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(|||) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(|||) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(|||) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(|||) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Repubblica federativa ceca e slovacca e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2198/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base

di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽⁷⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (²)
2309 10 11	23,03	33,91
2309 10 13	519,83	530,71
2309 10 31	71,97	82,85
2309 10 33	568,77	579,65
2309 10 51	143,94	154,82
2309 10 53	640,74	651,62
2309 90 31	23,03	33,91
2309 90 33	519,83	530,71
2309 90 41	71,97	82,85
2309 90 43	568,77	579,65
2309 90 51	143,94	154,82
2309 90 53	640,74	651,62

(¹) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(²) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2199/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.
⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (*)
1102 20 10 100	139,37	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300	119,46	1104 29 11 000	77,46
1102 20 10 900	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100	119,46	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900	—	1104 29 91 000	75,94
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	103,15
1102 90 10 100	101,04	1104 30 10 000	18,99
1102 90 10 900	68,71	1104 30 90 000	24,89
1102 90 30 100	134,32	1107 10 11 000	135,17
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	119,90
1103 12 00 100	134,32	1108 11 00 200	151,88
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	151,88
1103 13 10 100	179,19	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300	139,37	1108 12 00 200	159,28
1103 13 10 500	119,46	1108 12 00 300	159,28
1103 13 10 900	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100	119,46	1108 13 00 200	159,28
1103 13 90 900	—	1108 13 00 300	159,28
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	103,15	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	104,41	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	77,46	1108 19 10 200	181,90
1103 29 20 000	68,71	1108 19 10 300	181,90
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	101,04	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	149,24	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	119,39	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	208,06
1104 19 10 000	77,46	1702 30 59 000	159,28
1104 19 50 110	159,28	1702 30 91 000	208,06
1104 19 50 130	129,42	1702 30 99 000	159,28
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	159,28
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	208,06
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	159,28
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	218,01
1104 21 10 100	101,04	1702 90 79 000	151,32
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	159,28
1104 21 30 100	101,04	2302 10 10 000	19,43
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	19,43
1104 21 50 100	134,72	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	107,78	2302 20 10 000	19,43
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	19,43
1104 22 10 100	119,39	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	19,43
1104 22 30 100	126,85	2302 30 90 000	19,43
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	19,43
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	19,43
1104 23 10 100	149,33	2303 10 11 100	79,64
1104 23 10 300	114,48	2303 10 11 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2200/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁵⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve essere

determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo divieto

non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (')
2309 10 11 110	4,98
2309 10 13 110	4,98
2309 10 31 110	4,98
2309 10 33 110	4,98
2309 10 51 110	4,98
2309 10 53 110	4,98
2309 90 31 110	4,98
2309 90 33 110	4,98
2309 90 41 110	4,98
2309 90 43 110	4,98
2309 90 51 110	4,98
2309 90 53 110	4,98
2309 10 11 190	3,40
2309 10 13 190	3,40
2309 10 31 190	3,40
2309 10 33 190	3,40
2309 10 51 190	3,40
2309 10 53 190	3,40
2309 90 31 190	3,40
2309 90 33 190	3,40
2309 90 41 190	3,40
2309 90 43 190	3,40
2309 90 51 190	3,40
2309 90 53 190	3,40
2309 10 11 210	9,96
2309 10 13 210	9,96
2309 10 31 210	9,96
2309 10 33 210	9,96
2309 10 51 210	9,96
2309 10 53 210	9,96
2309 90 31 210	9,96
2309 90 33 210	9,96
2309 90 41 210	9,96
2309 90 43 210	9,96
2309 90 51 210	9,96
2309 90 53 210	9,96
2309 10 11 290	6,80
2309 10 13 290	6,80
2309 10 31 290	6,80
2309 10 33 290	6,80
2309 10 51 290	6,80
2309 10 53 290	6,80
2309 90 31 290	6,80
2309 90 33 290	6,80
2309 90 41 290	6,80
2309 90 43 290	6,80
2309 90 51 290	6,80
2309 90 53 290	6,80
2309 10 11 310	19,91
2309 10 13 310	19,91
2309 10 31 310	19,91
2309 10 33 310	19,91

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
2309 10 51 310	19,91
2309 10 53 310	19,91
2309 90 31 310	19,91
2309 90 33 310	19,91
2309 90 41 310	19,91
2309 90 43 310	19,91
2309 90 51 310	19,91
2309 90 53 310	19,91
2309 10 11 390	13,60
2309 10 13 390	13,60
2309 10 31 390	13,60
2309 10 33 390	13,60
2309 10 51 390	13,60
2309 10 53 390	13,60
2309 90 31 390	13,60
2309 90 33 390	13,60
2309 90 41 390	13,60
2309 90 43 390	13,60
2309 90 51 390	13,60
2309 90 53 390	13,60
2309 10 31 410	29,87
2309 10 33 410	29,87
2309 10 51 410	29,87
2309 10 53 410	29,87
2309 90 41 410	29,87
2309 90 43 410	29,87
2309 90 51 410	29,87
2309 90 53 410	29,87
2309 10 31 490	20,40
2309 10 33 490	20,40
2309 10 51 490	20,40
2309 10 53 490	20,40
2309 90 41 490	20,40
2309 90 43 490	20,40
2309 90 51 490	20,40
2309 90 53 490	20,40
2309 10 31 510	39,82
2309 10 33 510	39,82
2309 10 51 510	39,82
2309 10 53 510	39,82
2309 90 41 510	39,82
2309 90 43 510	39,82
2309 90 51 510	39,82
2309 90 53 510	39,82
2309 10 31 590	27,20
2309 10 33 590	27,20
2309 10 51 590	27,20
2309 10 53 590	27,20
2309 90 41 590	27,20
2309 90 43 590	27,20
2309 90 51 590	27,20
2309 90 53 590	27,20
2309 10 31 610	49,78
2309 10 33 610	49,78
2309 10 51 610	49,78
2309 10 53 610	49,78
2309 90 41 610	49,78
2309 90 43 610	49,78

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (!)
2309 90 51 610	49,78
2309 90 53 610	49,78
2309 10 31 690	34,01
2309 10 33 690	34,01
2309 10 51 690	34,01
2309 10 53 690	34,01
2309 90 41 690	34,01
2309 90 43 690	34,01
2309 90 51 690	34,01
2309 90 53 690	34,01
2309 10 51 710	59,73
2309 10 53 710	59,73
2309 90 51 710	59,73
2309 90 53 710	59,73
2309 10 51 790	40,81
2309 10 53 790	40,81
2309 90 51 790	40,81
2309 90 53 790	40,81
2309 10 51 810	69,69
2309 10 53 810	69,69
2309 90 51 810	69,69
2309 90 53 810	69,69
2309 10 51 890	47,61
2309 10 53 890	47,61
2309 90 51 890	47,61
2309 90 53 890	47,61

(!) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2201/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce, nel settore del riso, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri di determinazione del loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 15 000 tonnellate di riso lavorato dei codici prodotti 1006 30 92 900, 1006 30 94 900 e 1006 30 96 900 verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 ⁽⁵⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽⁶⁾ ha fissato la quantità massima di rotture

che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1431/76 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1 c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	—	—
1006 20 13 000	01	216,00
1006 20 15 000	01	216,00
1006 20 17 000	—	—
1006 20 92 000	—	—
1006 20 94 000	01	216,00
1006 20 96 000	01	216,00
1006 20 98 000	—	—
1006 30 21 000	—	—
1006 30 23 000	01	216,00
1006 30 25 000	01	216,00
1006 30 27 000	—	—
1006 30 42 000	—	—
1006 30 44 000	01	216,00
1006 30 46 000	01	216,00
1006 30 48 000	—	—
1006 30 61 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 61 900	01	270,00
	04	270,00
1006 30 63 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 63 900	01	270,00
	04	270,00
1006 30 65 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 65 900	01	270,00
	04	270,00
1006 30 67 100	—	—
1006 30 67 900	—	—

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 30 92 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 92 900	01	270,00
	04	270,00
	05	284,00
1006 30 94 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 94 900	01	270,00
	04	270,00
	05	284,00
1006 30 96 100	01	270,00
	02	276,00
	03	281,00
	04	270,00
1006 30 96 900	01	270,00
	04	270,00
	05	284,00
1006 30 98 100	—	—
1006 30 98 900	—	—
1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,
- 05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 15 000 t di riso lavorato e per le destinazioni delle zone da I a VI e per la zona VIII esclusi la Guyana, il Suriname e il Madagascar.

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2202/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che in virtù dell'articolo 17, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1418/76 la restituzione applicabile alle esportazioni di riso e di rotture di riso il giorno della presentazione della domanda del titolo, adeguata in funzione del prezzo di entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione deve essere applicata, a richiesta, ad una esportazione da effettuare entro il periodo di validità del titolo;

considerando che il regolamento n. 474/67/CEE della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1397/68⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità della fissazione anticipata della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che, in virtù di detto regolamento, la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda deve essere, in caso di fissazione anticipata, diminuita di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif d'acquisto a termine ed il prezzo cif allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t; tonnellata; che, per contro, la restituzione deve essere aumentata di un importo uguale al massimo alla differenza tra il prezzo cif e il prezzo cif d'acquisto a termine allorquando il primo è superiore al secondo di 0,30 ECU/t;

considerando che il prezzo cif è quello determinato conformemente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che il prezzo cif d'acquisto a termine è quello stabilito conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del

regolamento (CEE) n. 1428/76 del Consiglio⁽⁵⁾, prendendo come base, per ogni mese di validità del titolo di esportazione, il prezzo cif calcolato sulla base delle offerte per imbarco nel mese in cui sarà effettuata l'esportazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, come risulta dal complesso delle disposizioni precitate, il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di riso e di rotture di riso, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1418/76, è fissato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 222 del 10. 9. 1968, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
 Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
1006 20 11 000	—	—	—	—	—
1006 20 13 000	01	0	0	0	0
1006 20 15 000	01	0	0	0	0
1006 20 17 000	—	—	—	—	—
1006 20 92 000	—	—	—	—	—
1006 20 94 000	01	0	0	0	0
1006 20 96 000	01	0	0	0	0
1006 20 98 000	—	—	—	—	—
1006 30 21 000	—	—	—	—	—
1006 30 23 000	01	0	0	0	0
1006 30 25 000	01	0	0	0	0
1006 30 27 000	—	—	—	—	—
1006 30 42 000	—	—	—	—	—
1006 30 44 000	01	0	0	0	0
1006 30 46 000	01	0	0	0	0
1006 30 48 000	—	—	—	—	—
1006 30 61 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 61 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 63 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 65 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
1006 30 65 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 67 100	—	—	—	—	—
1006 30 67 900	—	—	—	—	—
1006 30 92 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 92 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	34,09	0	0
1006 30 94 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 94 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	38,28	0	0
1006 30 96 100	01	0	0	0	0
	02	0	0	0	0
	03	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
1006 30 96 900	01	0	0	0	0
	04	0	0	0	0
	05	0	38,28	0	0
1006 30 98 100	—	—	—	—	—
1006 30 98 900	—	—	—	—	—
1006 40 00 000	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Austria, Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, VII c), il Canada e la zona VIII esclusi il Surinam, la Guyana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione,

05 restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92, relativa ad un quantitativo di 15 000 t di riso lavorato e per le destinazioni delle zone da I a VI e per la zona VIII esclusi la Guyana, il Suriname e il Madagascar.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2203/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio ⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio ⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di agosto 1992 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

Codice prodotto	(ECU/t)
	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	110,00
1001 90 99 000	70,00
1002 00 00 000	70,00
1003 00 90 000	73,00
1004 00 90 000	73,00
1005 90 00 000	105,00
1006 20 92 000	243,00
1006 20 94 000	243,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	304,00
1006 30 92 900	304,00
1006 30 94 100	304,00
1006 30 94 900	304,00
1006 30 96 100	304,00
1006 30 96 900	304,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	105,00
1101 00 00 100	96,00
1101 00 00 130	96,00
1102 20 10 100	139,37
1102 20 10 300	119,46
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	101,04
1103 11 10 500	166,50
1103 11 90 100	96,00
1103 13 10 100	179,19
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	149,24
1104 21 50 100	134,73

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2204/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato

dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le

Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 40 10 100		40,06
1702 60 10 000		40,06
1702 60 90 000	0,4006	
1702 90 30 000		40,06
1702 90 60 000	0,4006	
1702 90 71 000	0,4006	
1702 90 90 900	0,4006	
2106 90 30 000		40,06
2106 90 59 000	0,4006	

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2205/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2028/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2144/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2028/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato dal regolamento (CEE) n.2015/92⁽⁶⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2028/92 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione (1)	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,85 (2)	
1701 11 90 910	34,38 (2)	
1701 11 90 950	(3)	
1701 12 90 100	36,85 (2)	
1701 12 90 910	34,38 (2)	
1701 12 90 950	(3)	
1701 91 00 000		0,4006
1701 99 10 100	40,06	
1701 99 10 910	40,06	
1701 99 10 950	38,56	
1701 99 90 100		0,4006

(1) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

(3) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2206/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/92⁽⁴⁾, ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 27,34 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 7. 1992, pag. 44.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2207/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare del protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che, il prezzo d'obiettivo del cotone è stato fissato per la campagna 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 2055/92 del Consiglio ⁽⁴⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1992/1993 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna 1992/1993 è stato calcolato provvisoriamente in base ad una riduzione di 15,419 ecu per 100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale

per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/91 ⁽⁶⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 264 del 20. 9. 1991, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 72,666 ecu per 100 kg.

2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° agosto 1992 per tener conto del prezzo d'obiettivo del cotone per la campagna 1992/1993 e delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2208/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1751/92 del Consiglio⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1752/92 del Consiglio⁽⁸⁾;

considerando che in assenza del prezzo di entrata, del prezzo limite per l'intervento e del prezzo obiettivo validi

per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata per questa campagna per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci, è stato calcolato solo provvisoriamente in base alle proposte sui prezzi e le misure connesse della Commissione al Consiglio per la campagna 1992/1993; che occorre pertanto che tale importo sia applicato esclusivamente in via provvisoria, in attesa della sua conferma o della sua sostituzione una volta, che siano noti i prezzi e le misure connesse per la campagna 1992/1993, e in particolare quelle che riguardano l'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, dell'adeguamento dell'importo dell'aiuto derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'aiuto per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1991/1992; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno note le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 30. 6. 1992, pag. 120.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 18.⁽⁸⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 20.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente ;

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei pannelli di soia in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione ⁽³⁾ che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i

lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna ;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci sarà confermato o sostituito con effetto al 1° agosto 1992, per tener conto delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 8 (')	1° term. 9 (')	2° term. 10 (')	3° term. 11 (')	4° term. 12 (')	5° term. 1 (')	6° term. 2 (')
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,162	8,320	8,478	8,636	8,794	8,952	9,110
— in Portogallo	8,170	8,328	8,486	8,644	8,802	8,960	9,118
— in un altro Stato membro	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020	9,178
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020	9,178
— in Portogallo	8,170	8,328	8,486	8,644	8,802	8,960	9,118
— in un altro Stato membro	8,230	8,388	8,546	8,704	8,862	9,020	9,178

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 8 (')	1° term. 9 (')	2° term. 10 (')	3° term. 11 (')	4° term. 12 (')	5° term. 1 (')	6° term. 2 (')
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,253	9,410	9,511	9,668	9,826	9,897	10,055
— in Portogallo	9,290	9,447	9,548	9,706	9,863	9,936	10,093
— in un altro Stato membro	9,290	9,447	9,548	9,706	9,863	9,936	10,093
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,253	9,410	9,511	9,668	9,826	9,897	10,055
— in Portogallo	9,290	9,447	9,548	9,706	9,863	9,936	10,093
— in un altro Stato membro	9,290	9,447	9,548	9,706	9,863	9,936	10,093
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	12,425	12,425	12,349	12,349	12,349	12,235	12,235
— in Portogallo	12,475	12,475	12,399	12,399	12,399	12,286	12,286
— in un altro Stato membro	12,475	12,475	12,399	12,399	12,399	12,286	12,286
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	12,425	12,425	12,349	12,349	12,349	12,235	12,235
— in Portogallo	12,475	12,475	12,399	12,399	12,399	12,286	12,286
— in un altro Stato membro	12,475	12,475	12,399	12,399	12,399	12,286	12,286

ALLEGATO VIII

Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBl (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	249,150	130,552	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	172,969	0,696904

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva della fissazione dei prezzi delle misure connesse, nonché dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2209/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo d'obiettivo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1379/92 del Consiglio⁽³⁾, per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1627/91 ha fissato all'80 % la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁵⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa

e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90⁽⁷⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

(2) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 14.

(4) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

(5) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

(6) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

(7) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 21.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in prove-

nienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° agosto 1992 per i foraggi essiccati:

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati:	
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	86,738	86,527	86,738	53,587	53,798

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di:

(ECU/t)

settembre 1992	85,957	85,743	85,957	52,803	53,017
ottobre 1992	85,702	85,487	85,702	52,547	52,762
novembre 1992	85,381	85,165	85,381	52,225	52,441
dicembre 1992	85,381	85,165	85,381	52,225	52,441
gennaio 1993 ⁽¹⁾	82,161	81,933	82,161	48,993	49,221
febbraio 1993 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
marzo 1993 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1309/92 ⁽⁸⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/92 ⁽¹²⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾, si rende necessario differenziare la restitu-

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 20.

⁽¹³⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.

3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione ⁽¹⁾ applicato alle farine.

4. Al momento della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati, a meno che questa informazione sia stata registrata

dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (†)
1004 00 90	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	7,303 4,382 6,572 3,127 8,935 — 7,303
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – altre	9,955 6,969 7,964 5,973 8,960 3,484 9,955 3,982 9,955
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,878 25,029 25,029
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	32,280 39,750 39,750
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	11,967 11,967 7,180 11,967 —
1007 00 90	Sorgo	6,382
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,920 8,945
1102 10 00	Farina di segala	19,300
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	9,203 16,732
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	4,920 8,945

(†) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2211/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comuni-

tari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 83.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applicabile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni (*)
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	65,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	52,86
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	112,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	15,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	174,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	168,00

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2212/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽⁶⁾, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si detragga quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/92⁽¹⁰⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione,

della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg^(*):

Zucchero bianco :	40,06
Zucchero greggio :	36,85
Sciropi di barbabietola o di canna diversi dagli sciropi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) :	$40,06 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Sciropi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione :	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi :	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	40,06 ⁽³⁾

(*) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(1) «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo :

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

(2) Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

(3) Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2213/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportatore per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni per

taluni prodotti; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione per il granturco esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 è sospesa fino al 31 agosto 1992 incluso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2214/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2191/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2191/92 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 121.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		8	9	10	11	12	1	2
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	03	0	0	0	+ 22,50	0	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 l'Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2215/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per il malto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1706/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per il malto, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di malto, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2216/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾ alle importa-

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

zioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4505	—
1702 20 90	0,4505	—
1702 30 10	—	54,72
1702 40 10	—	54,72
1702 60 10	—	54,72
1702 60 90	0,4505	—
1702 90 30	—	54,72
1702 90 60	0,4505	—
1702 90 71	0,4505	—
1702 90 90	0,4505	—
2106 90 30	—	54,72
2106 90 59	0,4505	—

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2217/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio⁽³⁾, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determi-

nate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0105 11 00 000	09	5,00
	10	4,20
0105 19 10 000	01	8,40
0105 19 90 000	01	4,20
		ECU/100 kg
0105 91 00 000	01	17,00
0207 10 11 000	01	15,00
0207 10 15 000	04	44,00
	05	34,00
	06	25,00
0207 10 19 100	04	48,00
	05	38,00
	06	25,00
0207 10 19 900	11	34,00
	12	25,00
0207 10 31 000	01	28,00
0207 10 39 000	01	28,00
0207 10 51 000	07	30,00
	08	35,00
0207 10 55 000	07	30,00
	08	40,00
0207 10 59 000	07	30,00
	08	40,00
0207 21 10 000	04	44,00
	05	34,00
	06	25,00
0207 21 90 100	04	48,00
	05	38,00
	06	25,00
0207 21 90 900	11	34,00
	12	25,00
0207 22 10 000	01	28,00
0207 22 90 000	01	28,00
0207 23 11 000	07	30,00
	08	40,00
0207 23 19 000	07	30,00
	08	40,00
0207 39 11 110	01	8,00
0207 39 11 190	—	—
0207 39 11 910	—	—
0207 39 11 990	01	50,00
0207 39 13 000	02	48,00
	03	28,00
0207 39 15 000	01	10,00
0207 39 21 000	01	37,00
0207 39 23 000	02	59,00
	03	36,00
0207 39 25 100	02	48,00
	03	28,00
0207 39 25 200	02	48,00
	03	28,00
0207 39 25 300	02	48,00
	03	28,00
0207 39 25 400	01	5,00
0207 39 25 900	—	—
0207 39 31 110	01	8,00
0207 39 31 190	—	—

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 kg
0207 39 31 910	—	—
0207 39 31 990	01	50,00
0207 39 33 000	01	28,00
0207 39 35 000	01	13,00
0207 39 41 000	01	37,00
0207 39 43 000	01	18,00
0207 39 45 000	01	36,00
0207 39 47 100	01	13,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	8,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	54,00
0207 39 57 000	01	44,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	07	30,00
	08	44,00
0207 39 77 000	07	29,00
	08	43,00
0207 41 10 110	01	8,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	50,00
0207 41 11 000	02	48,00
	03	28,00
0207 41 21 000	01	10,00
0207 41 41 000	01	37,00
0207 41 51 000	02	59,00
	03	36,00
0207 41 71 100	02	48,00
	03	28,00
0207 41 71 200	02	48,00
	03	28,00
0207 41 71 300	02	48,00
	03	28,00
0207 41 71 400	01	5,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	8,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	50,00
0207 42 11 000	01	28,00
0207 42 21 000	01	13,00
0207 42 41 000	01	37,00
0207 42 51 000	01	18,00
0207 42 59 000	01	36,00
0207 42 71 100	01	13,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	8,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	54,00
0207 43 21 000	01	44,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	07	30,00
	08	44,00
0207 43 63 000	07	29,00
	08	43,00
1602 39 11 100	01	19,00
1602 39 11 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Irak, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, Lettonia, Iran, Singapore e Angola,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, Repubblica dello Yemen, Irak, Iran e Angola,
- 05 Ceuta e Melilla, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia e Lettonia,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 Ungheria, Polonia, Romania, le repubbliche di Croazia, di Slovenia, di Bosnia-Erzegovina e Jugoslavia, Repubblica federativa ceca e slovacca e Bulgaria,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
- 09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09,
- 11 Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachstan, Moldava, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Lituania, Estonia, e Lettonia,
- 12 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 11.

(²) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2218/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto capoverso, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2774/75 del Consiglio ⁽³⁾ ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 ⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 68.

⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
		ECU/100 unità
0407 00 11 000	02	5,20
0407 00 19 000	05	3,80
	06	3,00
		ECU/100 kg
0407 00 30 000	03	32,00
	04	18,00
0408 11 10 000	01	96,00
0408 19 11 000	01	47,00
0408 19 19 000	01	51,00
0408 91 10 000	01	90,00
0408 99 10 000	01	15,00

(1) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni,
- 02 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 03 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Repubblica dello Yemen, Hong Kong,
- 04 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni di cui al punto 03,
- 05 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 05.

(2) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2219/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato, tra l'altro, le modalità d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che, per tener conto del fabbisogno specifico nel settore dei prodotti lattiero-caseari, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92;

considerando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire un bilancio previsionale di approvvigionamento annuo di Madera in prodotti lattiero-caseari;

considerando che, per poter sopperire al fabbisogno in termini di quantità, di prezzo e di qualità, l'approvvigionamento di Madera viene effettuato mediante la fornitura di prodotti originari dei paesi terzi senza riscossione di prelievi o di dazi doganali e la fornitura di prodotti comunitari in condizioni equivalenti al vantaggio derivante dall'esonero dai dazi all'importazione; che a tal fine i prodotti di origine comunitaria devono fruire di aiuti; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti in particolare i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per i prodotti di cui trattasi;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro interessato designi l'autorità competente per la gestione di questo regime di approvvigionamento;

considerando la necessità di stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titoli e certificati e di fissare le condizioni di ammissibilità delle domande stesse, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che occorre altresì fissare la durata della validità dei titoli d'importazione e dei certificati d'aiuto, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento e delle esigenze di una sana gestione, estendendo la validità

dei certificati d'aiuto in considerazione della situazione particolare di Madera;

considerando che, per una corretta gestione del regime di approvvigionamento, è necessario fissare le condizioni di svincolo della cauzione;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regime d'approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992; che occorre prevedere l'applicazione, a decorrere dalla stessa data, delle sue modalità d'applicazione;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera che beneficiano dell'aiuto comunitario o dell'esonero dal prelievo alle importazioni in provenienza dai paesi terzi.

2. In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, nell'allegato II è fissato l'importo degli aiuti.

Articolo 2

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del titolo d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuti di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori e la gestione delle cauzioni.

Articolo 3

1. Le domande di titoli e certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

- a) non superano la quantità massima disponibile per ciascun prodotto e per il periodo considerato;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di:

- 5 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0401,
- 10 ECU/100 kg per i prodotti del codice NC 0402,
- 15 ECU/100 kg per i prodotti dei codici NC 0405 e 0406.

2. I titoli e i certificati sono rilasciati il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 4

1. La validità dei titoli d'importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (¹), la cauzione è svincolata quando:

a) l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato dato seguito alla domanda;

b) l'operatore ha ritirato la domanda conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1696/92;

c) è fornita la prova che il certificato è stato impiegato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92 e del presente regolamento; in tal caso la cauzione è svincolata per i quantitativi imputati sul certificato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO I

**Bilancio d'approvvigionamento di Madera in prodotti lattiero-caseari per il periodo
1° luglio 1992 — 30 giugno 1993***(in t)*

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	6 000
ex 0402	Latte scremato in polvere	800
ex 0402	Latte intero in polvere	600
0405	Burro	500
0406	Formaggi	600

ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽¹⁾ :			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 % :			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 000	(¹)	6,36
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 000	(¹)	6,36
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 3 % :			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 100	(¹)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5 %	0401 20 11 500	(¹)	9,61
0401 20 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 100	(¹)	6,36
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 500	(¹)	9,61
	— — superiore al 3 % :			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 100	(¹)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 500	(¹)	14,67
0401 20 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 100	(¹)	12,65
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 500	(¹)	14,67
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % :			
	— — inferiore o uguale al 21 % :			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 100	(¹)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 400	(¹)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 11 700	(¹)	42,84
0401 30 19	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 100	(¹)	18,72
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 400	(¹)	28,65
	— superiore al 17 %	0401 30 19 700	(¹)	42,84
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 % :			
0401 30 31	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 100	(¹)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 400	(¹)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 31 700	(¹)	87,41

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0401 30 39	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 100	(1)	50,94
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 400	(1)	79,31
	— superiore al 39 %	0401 30 39 700	(1)	87,41
	— — superiore al 45 % :			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 100	(1)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 400	(1)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 91 700	(1)	170,49
0401 30 99	— — — altri :			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 100	(1)	99,57
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 400	(1)	146,17
	— superiore all'80 %	0401 30 99 700	(1)	170,49
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %			65
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %			112
ex 0405	Burro avente tenore, in peso, di grassi pari o superiore a 82 %			168
ex 0406	Formaggi :			
0406 90 23	Edam			135,35
0406 90 25	Tilsit			135,35
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø			110,79
0406 90 79	Esrām, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio			114,71
0406 90 81	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey			130,00

(1) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2220/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

recante deroga, per la campagna 1991/1992, in ordine alle consegne di vino da tavola conferito dai produttori per la distillazione obbligatoria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 9,considerando che il regolamento (CEE) n. 3720/91 della Commissione ⁽³⁾ ha avviato la distillazione obbligatoria dei vini da tavola prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 per la campagna 1991/1992; che le percentuali della produzione di vini da tavola che devono essere consegnate da ogni produttore soggetto all'obbligo di detta distillazione sono state decise il 28 febbraio 1992 con il regolamento (CEE) n. 505/92 della Commissione ⁽⁴⁾;considerando che a norma dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione, del 17 febbraio 1988, recante modalità di applicazione per la distillazione obbligatoria dei vini da tavola di cui all'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2070/91 ⁽⁶⁾, i produttori sono tenuti a conferire il vino da tavola ad una distilleria entro il 31 luglio 1992;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1756/92 del Consiglio sono state adottate disposizioni comunitarie

che permettono di rescindere i contratti di magazzinaggio a lungo termine in modo da poter destinare anche questi vini alla distillazione obbligatoria; che, vista la data di pubblicazione di dette misure, è opportuno prorogare fino al 14 agosto 1992 il termine per le consegne di vino da tavola alle distillerie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1991/1992, in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, primo trattino del regolamento (CEE) n. 441/88 i produttori soggetti all'obbligo della distillazione prevista dall'articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 conferiscono il vino da tavola alle distillerie entro il 14 agosto 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 72.⁽⁵⁾ GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.⁽⁶⁾ GU n. L 191 del 16. 7. 1991, pag. 25.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2221/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3540/91 ⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione necessarie per l'applicazione delle norme di commercializzazione suddette;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di modificare la disposizione relativa all'indicazione facoltativa della data di deposizione delle uova; che deve essere specificato inequivocabilmente che, qualora sia usata, la data di deposizione deve figurare sia sulle uova che sugli imballaggi; che è opportuno che i centri di imballaggio che si riforniscono da unità di produzione situate nello stesso luogo, per quanto riguarda l'indicazione della data di deposizione, siano tenuti a rispettare le stesse condizioni cui sono soggetti gli altri centri di imballaggi, qualora si usino contenitori sigillati; che è opportuno stabilire le norme relative all'indicazione della data di deposizione sulle uova deposte un giorno non lavorativo;

considerando che è opportuno limitare l'indicazione facoltativa del sistema di allevamento ai termini elencati nel regolamento (CEE) n. 1274/91, ad eccezione dell'allevamento organico e biologico; che per agevolare i controlli a livello comunitario, è opportuno prevedere che ogni Stato membro trasmetta agli altri Stati membri l'elenco dei produttori registrati e disponga che i centri di imballaggio registrino ogni settimana le scorte di uova da essi classificate;

considerando che occorre armonizzare i termini utilizzati per le uova destinate all'industria alimentare nel presente regolamento;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni relative all'utilizzazione del termine « Extra » e precisare le condizioni cui è subordinata l'indicazione di tale termine sugli imballaggi;

considerando che per garantire una concorrenza leale tra gli operatori, è opportuno introdurre una certa tolleranza di peso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è così modificato:

1) L'articolo 1 è così modificato:

— Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia le operazioni di consegna o ritiro che si svolgono tra produttori e centri d'imballaggio o industrie possono aver luogo una volta alla settimana, purché le uova siano conservate nell'azienda ad una temperatura ambiente non superiore a 18 °C.»

— Il paragrafo 6, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— si intenda indicare la data di deposizione sulle uova che sono consegnate da unità di produzione situate nello stesso luogo in cui si trova il centro d'imballaggio e non sono confezionate in contenitori sigillati, nel qual caso esse sono classificate ed imballate il giorno in cui sono deposte, oppure, se il giorno di deposizione non è lavorativo, il primo giorno lavorativo seguente.»

2) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 15

1. Oltre alla data d'imballaggio, l'operatore può indicare sulle uova o sugli imballaggi che le contengono, al momento dell'imballaggio, anche la data di vendita raccomandata e/o la data di scadenza e/o la data di deposizione.

2. L'operatore può indicare la data di deposizione sugli imballaggi al momento dell'imballaggio, nel qual caso essa deve essere stampigliata anche sulle uova contenute nell'imballaggio. La data di deposizione può essere tuttavia stampigliata sulle uova anche nell'azienda di produzione.

3. Per l'indicazione sulle uova delle date di cui al presente articolo e nel caso della data di deposizione anche sugli imballaggi, saranno utilizzate una o più diciture fra quelle elencate nell'allegato I.

4. Le date di cui al presente articolo sono indicate con due serie di cifre che rappresentano, nell'ordine:

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 6. 12. 1991, pag. 12.

- il giorno, da 01 a 31,
- il mese, da 01 a 12.»

3) L'articolo 17 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 17*

Quando la data di deposizione è indicata sulle uova e sugli imballaggi che le contengono, conformemente a quanto disposto dall'articolo 15, si applicano le seguenti disposizioni :

1. I centri d'imballaggio iscrivono su un registro speciale :

- i nomi e gli indirizzi dei produttori delle uova, registrati previa ispezione da parte delle autorità competenti dello Stato membro ;
- su richiesta delle suddette autorità, il numero di galline ovaiole allevate da ciascun produttore.

2. I produttori di cui al punto 1 sono poi soggetti ad ispezioni periodiche. I medesimi tengono un registro costantemente aggiornato, da cui risultino :

- la data di introduzione, l'età al momento dell'introduzione ed il numero delle galline ovaiole, suddivise per reparti di produzione ;
- la produzione giornaliera di uova di ogni reparto ;
- il numero o il peso delle uova consegnate sulle quali si intende indicare la data di deposizione o sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, suddivise per acquirente e con indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo, nonché del numero del centro d'imballaggio.

3. Le uova destinate a recare la data di deposizione sono consegnate ai centri d'imballaggio in contenitori sigillati, a meno che non provengano da unità di produzione situate nello stesso luogo. Le consegne di queste uova e delle uova sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda sono contrassegnate mediante :

- la data di deposizione ;
- il nome, l'indirizzo ed il numero del produttore, nonché il codice di riferimento del reparto di produzione dal quale provengono le uova ;
- la data di spedizione ;
- il numero o il peso delle uova della partita.

Tali informazioni debbono figurare sul contenitore e sui documenti di accompagnamento. Questi ultimi debbono venir conservati presso il centro di imballaggio per almeno 6 mesi.

4. I contenitori di cui al punto 3 sono aperti presso il centro d'imballaggio immediatamente prima della classificazione. Tutte le uova di ogni singolo contenitore sono classificate ed imballate senza interruzioni. La data di deposizione viene stampigliata, durante o immediatamente dopo la classificazione, sulle uova destinate a recare siffatta stampigliatura.

5. Qualora le uova siano fornite ai centri d'imballaggio da loro unità di produzione situate nello stesso luogo, in contenitori non sigillati, esse vengono :

- stampigliate il giorno della deposizione indicando la data della deposizione ; tuttavia, le uova deposte un giorno non lavorativo possono essere stampigliate il primo giorno lavorativo successivo insieme alle uova deposte questo giorno, indicando la data del primo giorno non lavorativo oppure,
- classificate e imballate a norma dell'articolo 1, paragrafo 6 oppure
- consegnate ad altri centri di imballaggio o all'industria il giorno della deposizione, oppure, se il giorno della deposizione è un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo.

Se ai suddetti centri di imballaggio vengono consegnate da produttori esterni uova sulle quali non intendono indicare la data di deposizione, queste uova sono immagazzinate e trattate separatamente. Per esse viene tenuta una registrazione giornaliera delle consegne o dei ritiri e della relativa classificazione.

6. I centri d'imballaggio tengono registri separati nei quali figurano :

- i quantitativi giornalieri, suddivisi per produttore, delle uova che arrivano al centro e sulle quali si intende indicare la data di deposizione oppure sulle quali la data di deposizione è già stata stampigliata nell'azienda, nonché il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione del produttore ;
- la qualità giornaliera e la categoria di peso di tali uova ;
- il numero e/o il peso delle uova vendute, suddivise per categoria di peso ed acquirente, con l'indicazione del nome e dell'indirizzo di quest'ultimo.

7. Le unità di produzione ed i centri d'imballaggio di cui al punto 1 vengono ispezionati almeno una volta ogni due mesi.»

4) L'articolo 18 è modificato nel modo seguente :

- La prima parte del testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Per indicare il sistema di allevamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90, ad eccezione dell'allevamento organico o biologico, sulle uova della categoria A e sui piccoli imballaggi che le contengono possono essere utilizzate esclusivamente le seguenti diciture e comunque soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II : ».

- Il secondo comma del paragrafo 1 viene soppresso.

- Al paragrafo 2 è aggiunto il seguente terzo comma : « Ogni Stato membro fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione, entro il 1° gennaio 1993, l'elenco dei produttori registrati nel suo territorio, indicando, per ciascun sistema di allevamento, il nome, l'indirizzo e gli eventuali numeri assegnati a ciascuno di essi. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione all'inizio di ciascun anno civile. »

— Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« I centri d'imballaggio di cui al paragrafo 2 registrano separatamente la qualità giornaliera e la categoria di peso, nonché le vendite di uova e di piccoli imballaggi recanti le diciture di cui al paragrafo 1, annotando il nome e l'indirizzo dell'acquirente, la quantità di imballaggi, il numero e/o il peso delle uova vendute per categoria di peso, nonché la data di fornitura; essi registrano inoltre separatamente, su base settimanale, le scorte di uova classificate. Tuttavia, invece dei registri di vendita, i centri possono raccogliere le fatture o i bollettini di consegna delle uova, provvisti delle diciture di cui al paragrafo 1. »

5) All'articolo 22, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente :

« c) la dicitura "UOVA DESTINATE ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE" in lettere maiuscole, di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. »

6) L'articolo 24 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 24*

1. La fascetta o l'etichetta di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1907/90 deve essere stampata o disposta in modo tale che nessuna indicazione riportata sull'imballaggio sia resa invisibile a causa della posizione della fascetta e dell'etichetta. La parola "extra" è stampata sulle fascette o sull'etichetta in caratteri corsivi di almeno 1 cm di altezza.

2. Se l'etichetta di cui al paragrafo 1 non può essere tolta dall'imballaggio, occorre rimuovere i singoli imballaggi dai punti di vendita entro il settimo giorno successivo alla data dell'imballaggio e le uova devono essere reimballate.

3. Sui grossi imballaggi contenenti piccoli imballaggi con la dicitura "extra" è riportata la dicitura "IMBALLAGGIO CONTENENTE PICCOLI IMBALLAGGI EXTRA", in lettere maiuscole di 2 cm di altezza, in una o più lingue della Comunità. »

7) L'articolo 32 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 32*

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1907/90, in una partita di uova classificate nella categoria A è ammessa, all'atto del controllo, una tolleranza per quanto riguarda il peso unitario delle uova. Una partita di questo tipo non può contenere più del 12 % di uova delle categorie di peso contigue a quella indicata sull'imballaggio, ma non più del 6 % di uova della categoria di peso immediatamente inferiore.

Nel caso in cui la partita controllata sia inferiore alle 180 uova, la percentuale suindicata è raddoppiata. »

8) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

1. Data di imballaggio :

emb.
pakket
verp.
συσκευ.
packed
emb. le
imb.
verp.
emb.

3. Data di scadenza :

cons. preferente
Mindst holdbar til
Mind.-haltbar
Λήξη
Best before
à cons. de préf. av. ou DCR ⁽¹⁾
da consumarsi
tenm. houdb. tot
Lim. de consumo

2. Data di vendita raccomandata :

vender antes
Sælges til
Verkauf bis
Πώληση
Sell by
à vend. de préf. av. ou DVR ⁽¹⁾
da vendersi
uit. verk. dat.
Lim. de venda

4. Data di deposizione :

puesta
lagt
gelegt
ωροτοκία
laid
pondu le
deposizione
gelegd
post

⁽¹⁾ Qualora siano usate le sigle DVR o DCR, le indicazioni sull'imballaggio devono essere formulate in modo da rendere chiaro il significato della sigla. »

REGOLAMENTO (CEE) N. 2222/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli di importazione di cui al regolamento (CEE) n. 564/92 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 564/92 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ ha modificato la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE⁽⁶⁾, affinché a decorrere dal 1° luglio 1992, per quanto si riferisce alla peste suina classica, i suini provengano dal territorio di un paese terzo che:

- sia stato esente dalla peste suina classica per almeno dodici mesi,
- non abbia consentito la vaccinazione nei precedenti dodici mesi;

considerando che la decisione 92/244/CEE della Commissione⁽⁷⁾ ha modificato la decisione 91/449/CEE

della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carni, importati dai paesi terzi⁽⁸⁾, in quanto non è consentita l'importazione dei prodotti a base di carni sottoposti a un trattamento termico incompleto, tra l'altro dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e dalla Polonia, poiché in questi paesi vengono effettuate vaccinazioni contro la peste suina classica;

considerando che il divieto di importazione introdotto con queste misure veterinarie impedirà, a decorrere dal 1° luglio 1992, l'importazione di taluni prodotti a base di carni suine dalla Repubblica di Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca nella Comunità;

considerando che è pertanto necessario prevedere lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 564/92 per quanto si riferisce ai titoli di importazione che non hanno potuto essere utilizzati a causa di questi problemi di ordine veterinario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono svincolate le cauzioni costituite per i titoli di importazione relativi ai prodotti che rientrano nei gruppi n. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 564/92, che siano stati rilasciati anteriormente al 1° luglio 1992 o che debbano essere rilasciati entro il 23 luglio 1992, ma i cui obblighi di importazione non possono essere rispettati, in quanto i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 72/462/CEE oppure all'allegato D della decisione 91/449/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

⁽⁷⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo allo svincolo delle cauzioni costituite per i titoli d'importazione di cui al regolamento (CEE) n. 3745/91 nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 566/92⁽⁴⁾, stabilisce modalità dettagliate di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 282/92⁽⁶⁾;

considerando che la direttiva 91/688/CEE del Consiglio⁽⁷⁾ ha modificato la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁸⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE⁽⁹⁾, affinché a decorrere dal 1° luglio 1992, per quanto si riferisce alla peste suina classica, i suini provengano da un territorio di un paese terzo che:

- sia stato esente dalla peste suina classica per almeno 12 mesi;
- non abbia consentito la vaccinazione nei precedenti 12 mesi;

considerando che la decisione 92/244/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾ ha modificato la decisione 91/449/CEE della Commissione, del 26 luglio 1991, che definisce i

modelli dei certificati di polizia sanitaria per i prodotti a base di carne importati dai paesi terzi⁽¹¹⁾, in quanto non è consentita l'importazione di prodotti a base di carni sottoposta a un trattamento termico incompleto, fra l'altro, dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Romania e dalla Bulgaria, poiché in quei paesi vengono effettuate vaccinazioni contro la peste suina classica;

considerando che il divieto di importazione introdotto con queste misure veterinarie impedirà, a decorrere dal 1° luglio 1992, l'importazione di taluni prodotti a base di carni suine dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Romania e dalla Bulgaria nella Comunità;

considerando che è pertanto necessario prevedere lo svincolo delle cauzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3745/91 per quanto si riferisce ai titoli di importazione che non hanno potuto essere utilizzati a causa di questi problemi di tipo veterinario;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono svincolate le cauzioni costituite per i titoli di importazione relativi ai prodotti originari della Croazia, della Slovenia, della Romania o della Bulgaria che rientrano nei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, che siano stati rilasciati anteriormente al 1° luglio 1992 o che debbano essere rilasciati entro il 23 luglio 1992, ma i cui obblighi di importazione non possono essere rispettati, in quanto i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui alla direttiva 72/462/CEE oppure all'allegato D della decisione 91/449/CEE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1992, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 124 del 9. 5. 1992, pag. 40.

⁽¹¹⁾ GU n. L 240 del 29. 8. 1991, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento di luppolo proveniente dal resto della Comunità per le isole Canarie; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le isole Canarie; che è opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati di aiuto e all'importo delle cauzioni intese a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1601/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che le modalità di cui al presente regolamento dovrebbero diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato in 500 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per l'approvvigionamento nelle isole Canarie di luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato in 10 ECU/100 kg.

Articolo 3

La Spagna designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1695/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

- a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dalla Spagna;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU/100 kg.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento e l'importo degli aiuti relativi all'approvvigionamento di luppolo proveniente dal resto della Comunità per Madera; che, nel fissare detti aiuti, si deve tener conto dei costi di approvvigionamento sul mercato mondiale e delle condizioni determinate dalla posizione geografica dell'isola;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽²⁾, stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di taluni prodotti agricoli per le Azzorre e Madera; che è

opportuno adottare modalità complementari confacenti alla prassi commerciale vigente nel settore del luppolo, con particolare riguardo al periodo di validità dei certificati di aiuto e all'importo delle cauzioni intese a garantire il rispetto degli obblighi incombenti agli operatori;

considerando che le misure di cui al regolamento (CEE) n. 1600/92 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992; che le modalità di cui al presente regolamento dovrebbero diventare operanti alla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissato in 10 t per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.

Articolo 2

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per l'approvvigionamento a Madera di luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato in 10 ECU kg.

Articolo 3

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di esonero di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 4

1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

- a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dal Portogallo;
- b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 5 ECU kg.

2. I certificati sono rilasciati entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese.

3. Se i certificati sono rilasciati per quantitativi inferiori a quelli richiesti, l'operatore può ritirare per iscritto la propria domanda nel termine di tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di rilascio del certificato. In tal caso, la cauzione relativa al certificato viene svincolata.

4. La quantità massima disponibile è pubblicata dall'autorità competente nell'ultima settimana del mese precedente a quello in cui vengono presentate le domande.

Articolo 5

La validità dei certificati di esonero e di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese di rilascio.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

relativo ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata
rilasciati entro il 1° luglio 1992 per gli scambi di prodotti agricoli tra la
Comunità e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità comuni di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinato prodotti agricoli per le isole Canarie ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati,

considerando che, fino al 30 giugno 1992, le importazioni ed esportazioni da e verso le isole Canarie sono state sottoposte al regime dei titoli previsto dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 ⁽⁶⁾, e che, a partire dal 1° luglio 1992, è d'applicazione il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli; che entro il 30 giugno 1992 non è stato possibile portare a termine gli scambi per taluni prodotti; che gli impegni connessi ai titoli rilasciati per tali prodotti, il cui periodo di validità oltrepassa la data del 30 giugno 1992, devono essere rispettati pena la perdita della cauzione

costituita; che tali impegni sono ormai nulli in quanto privi di oggetto e che occorre quindi disporre lo svincolo delle cauzioni costituite;

considerando che la prevista prova di utilizzazione può essere fornita in particolare da un'indicazione figurante sul certificato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Su richiesta degli interessati sono svincolate le cauzioni costituite relativamente ai titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata:

- di cui sia comprovata l'utilizzazione prevista per la provenienza « isole Canarie » o la destinazione « isole Canarie »,
- il cui periodo di validità non sia ancora scaduto alla data del 1° luglio 1992, e
- che non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 16. 11. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2227/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 2048/90, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio, del 27 aprile 1990, che istituisce un regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2054/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 2054/92 ha prorogato il regime di aiuto a favore dei piccoli produttori di cotone, istituito dal suddetto regolamento (CEE) n. 1152/90 per le campagne 1989/1990, 1990/1991 e 1991/1992; che le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 2048/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3218/90 ⁽⁴⁾, sono limitate alle campagne sopra citate; che occorre quindi sopprimere tale limitazione;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2048/90, i termini « per le campagne 1990/1991 e 1991/1992 » sono soppressi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dalla campagna 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 308 dell'8. 11. 1990, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2228/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****recante misure definitive in materia di rilascio dei titoli MCS nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente alla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità dei Dieci e dal Portogallo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 705/92⁽⁴⁾, è stato fissato il massimale indicativo per le importazioni in Spagna di taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel 1992;

considerando che le domande di titoli MCS presentate nella Comunità dei Dieci nel corso della settimana dal 25 al 29 maggio 1992 per i formaggi delle categorie 5 e 6 vertono su quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo applicabile nel mese di giugno 1992;

considerando che la Commissione ha adottato, secondo una procedura d'urgenza, le opportune misure conservative con il regolamento (CEE) n. 1456/92⁽⁵⁾; che occorre

adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato spagnolo, non è attualmente ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, come misura definitiva ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, occorre confermare la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista dal regolamento qui sopra citato fino al termine del mese di giugno 1992; che il regolamento (CEE) n. 1456/92 ha fissato il termine per la presentazione di nuove domande per tutti i prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio dei titoli MCS chiesti nella Comunità dei Dieci per i prodotti del settore lattiero-caseario, di cui al regolamento (CEE) n. 1456/92, è sospeso definitivamente per il mese di giugno 1992.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 31. 3. 1992, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2229/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3695/91 che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3695/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce misure per l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi, durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, in zucchero greggio ottenuto da barbabietole raccolte nella Comunità⁽³⁾, ha previsto la concessione di aiuti comunitari forfettari per il trasporto e la raffinazione in Portogallo di 65 000 t di zucchero greggio di barbabietola comunitario da consegnare entro il 30 giugno 1992 e da raffinare a decorrere dal 1° luglio 1992, che il versamento di anticipi sugli aiuti o degli aiuti stessi è possibile soltanto, nel caso dell'anticipo sull'aiuto alla raffinazione, se la data della polizza di carico è compresa tra la data di entrata in vigore del citato regolamento e il 30 giugno 1992 e, nel caso del versamento dell'aiuto stesso, solo a condizione che lo zucchero sia introdotto in Portogallo anteriormente al 1° luglio 1992;

considerando che, per motivi indipendenti dalla volontà degli interessati, non è stato possibile introdurre in Portogallo parte del quantitativo succitato entro il 30 giugno 1992, benché la relativa polizza di carico sia stata compilata prima di tale data; che per non compromettere

l'approvvigionamento delle raffinerie portoghesi appare necessario dare alle competenti autorità portoghesi la facoltà di concedere un termine supplementare, a richiesta degli interessati, per il trasporto dello zucchero residuo in tale paese; che, in ragione dell'urgenza della presente misura, è opportuno prevederne l'immediata entrata in vigore del presente regolamento, nonché l'efficacia retroattiva al 1° luglio 1992;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3695/91 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, se per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati, non sia possibile introdurre lo zucchero in Portogallo anteriormente al 1° luglio 1992, le competenti autorità portoghesi hanno la facoltà di rinviare il termine fino al 10 luglio 1992, a richiesta degli interessati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2230/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

**recante modalità di applicazione del regime di premi per pecora e per capra
nelle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede misure specifiche per taluni prodotti agricoli nelle isole Canarie, tra cui la concessione di un premio complementare nel settore delle carni ovine e caprine; che per motivi di semplificazione amministrativa è opportuno disporre che il premio sia concesso nel quadro delle domande da presentare per il premio previsto dall'organizzazione comune di mercato;

considerando che è opportuno permettere ai produttori insediati nelle isole Canarie di beneficiare di un anticipo sui premi per pecora e per capra a partire dalla campagna 1992, nonché sul premio complementare; che a tal fine occorre disporre una deroga in merito al periodo di presentazione delle domande previsto dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione, del 26 ottobre 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/91 ⁽⁵⁾;

considerando che in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92 le misure specifiche si applicano a partire dal 1° luglio 1992; che le relative modalità di applicazione devono avere efficacia a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il premio complementare di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1601/92 è concesso nel quadro delle domande previste dall'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84, per la campagna 1992 i produttori insediati nelle isole Canarie presentano le domande di premio all'autorità designata dalla Spagna nel corso di un periodo da stabilirsi all'interno del periodo che ha inizio il 15 agosto e termina il 15 ottobre 1992.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2231/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante chiusura di una gara relativa alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che con il regolamento (CEE) n. 1896/92 ⁽³⁾ la Commissione ha indetto una gara per la fornitura di 5 955 t di latte scremato in polvere a favore di Euronaid a titolo di aiuto alimentare; che è opportuno riesaminare le condizioni della fornitura per quanto riguarda le partite A, B e C, e chiudere pertanto la gara per queste partite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le partite A, B e C dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1896/92 la gara è chiusa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 191 del 10. 7. 1992, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2232/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2353/89 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1753/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1753/92 ha prorogato fino alla campagna 1992/1993 l'applicazione della misura specifica a favore di taluni legumi da granella;

considerando che è opportuno adattare il regolamento (CEE) n. 2353/89 della Commissione⁽³⁾ a tale proroga per dare ai produttori la possibilità di presentare la domanda di aiuto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2353/89 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

L'aiuto previsto dal regolamento (CEE) n. 762/89 è concesso, secondo le modalità definite dal presente regolamento, durante le campagne di commercializzazione 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992 e 1992/1993. »

Articolo 2

All'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2353/89 il termine « 1989/1990 » è sostituito da « 1992/1993 » e la data del « 14 agosto 1989 » è sostituita dal « 7 agosto 1992 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 222 dell'1. 8. 1989, pag. 56.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2233/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del premio specifico per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tasso di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 prevede la concessione di un premio specifico annuo per il mantenimento della mandria lattiera nelle Azzorre, limitatamente a un massimo di 78 000 vacche;

considerando che, allo scopo di facilitare il controllo delle domande di premio, il Portogallo dovrebbe prendere opportuni provvedimenti onde evitare che il premio medesimo venga sviato dalle sue finalità, mentre i servizi della Commissione dovrebbero essere tenuti informati con apposite comunicazioni circa il corretto funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che il regime di premi istituito dal regolamento (CEE) n. 1600/92 è entrato in vigore il 1° luglio 1992; che le relative modalità di attuazione si applicano a partire dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli allevatori delle Azzorre possono fruire su richiesta, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1600/92, di un premio specifico annuo per il mantenimento della mandria lattiera.
2. L'importo dell'aiuto, pari a 80 ecu per vacca, viene convertito in base al tasso di conversione agricolo applica-

bile il primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda di premio.

3. Per poter beneficiare del premio, ogni allevatore deve dimostrare all'autorità competente di fornire latte e prodotti lattiero-caseari provenienti dall'azienda da lui condotta nel giorno di presentazione della domanda.

Inoltre, la concessione del premio è subordinata all'impegno da parte del beneficiario:

- 1) di continuare a fornire latte e prodotti lattiero-caseari per un periodo di 12 mesi a decorrere dal giorno di presentazione della domanda,
- b) di mantenere nella propria azienda, per un periodo di 12 mesi, il numero di vacche lattiere per il quale ha presentato domanda di premio.

Articolo 2

Il Portogallo

- a) adotta le misure adeguate per garantire che non venga superato il limite di 78 000 capi fissato per la corresponsione del premio;
- b) determina ogni anno un periodo unico per la presentazione delle domande di premio;
- c) stabilisce le modalità per il controllo del numero di vacche indicato nelle domande;
- d) stabilisce le altre modalità, comprese quelle volte a garantire che il premio venga versato esclusivamente agli allevatori di vacche lattiere.

Articolo 3

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, il premio non viene versato qualora risulti dal controllo che il numero degli animali effettivamente ammissibili è inferiore a quello per il quale il premio stesso è stato richiesto.
2. Se la diminuzione del numero di capi è imputabile a circostanze che sopravvengono naturalmente nella vita di una mandria, il premio viene versato per il numero degli animali effettivamente ammissibili, a condizione che il beneficiario ne abbia informato per iscritto l'autorità competente entro un termine di 10 giorni dall'evento in questione.
3. Se il produttore non ha potuto rispettare l'impegno di cui all'articolo 2 per un caso di forza maggiore, il diritto al premio è mantenuto per il numero degli animali effettivamente ammissibili, a condizione che il beneficiario ne abbia informato l'autorità competente entro un termine di 10 giorni dall'evento in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

4. In casi diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3, se la differenza tra il numero degli animali effettivamente ammissibili e il numero dichiarato è inferiore al 5 %, o se tale differenza corrisponde al massimo ad un capo qualora il numero di capi dichiarato sia pari o inferiore a 20, il premio viene versato per il numero degli animali ammissibili diminuito del 20 %, sempreché l'autorità competente non accerti trattarsi di una dichiarazione falsa, motivata da volontà di frode o da negligenza grave.

5. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse fissato dallo Stato membro e calcolato sul periodo trascorso tra la data di versamento e la data di recupero del premio.

6. In caso di applicazione del paragrafo 1, ove l'autorità competente accerti trattarsi di una dichiarazione falsa, motivata da volontà di frode o da negligenza grave, il produttore interessato viene escluso dal beneficio del

regime di premio per un periodo di 12 mesi, calcolato a partire dalla data dell'accertamento.

Articolo 4

Entro un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Portogallo comunica ai servizi della Commissione le misure adottate conformemente all'articolo 2, compreso il sistema di controllo applicato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2234/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è prevista la concessione di un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati a Madera, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago; che l'aiuto viene versato alle latterie; che il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio accordato si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore;

considerando che è necessario stabilire talune modalità d'applicazione di tale regime, ivi compreso il quantitativo di prodotti lattieri che danno diritto all'aiuto;

considerando che è opportuno fornire alle autorità che gestiscono il regime gli strumenti necessari per evitare che l'aiuto venga sviato dalle finalità perseguite, vale a dire lo smercio regolare sul mercato locale dei prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto e la ripercussione effettiva del vantaggio accordato fino al livello del consumatore finale;

considerando che le autorità nazionali devono istituire misure di controllo per accertare il corretto funzionamento del regime di aiuto; che è opportuno prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1600/92 è entrato in vigore il 1° luglio 1992; che alla stessa data devono prendere effetto le modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Articolo 1

1. L'aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati a Madera, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1600/92, viene erogato limitatamente a 7 000 t di latte intero di vacca per un periodo di 12 mesi.

2. L'aiuto ammonta a 7 ECU/100 kg di latte intero utilizzato per la produzione dei diversi prodotti specificati nell'allegato. La conversione in moneta nazionale si effettua in base al tassi di conversione agricola applicabile il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda di aiuto.

3. Ai fini del presente regolamento, per latte intero si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche e la cui composizione non si è modificata dalla fase di mungitura.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso su domanda scritta della latteria, la quale si impegna:

- a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, i quantitativi di ciascun prodotto lattiero e i quantitativi di latte utilizzato in tali prodotti;
- b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, soprattutto per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo qualitativo dei prodotti.

2. La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere effettuata su un modulo tipo prescritto dall'autorità competente dello Stato membro e recare almeno i dati seguenti:

- quantitativi di latte utilizzato in ciascun prodotto per categorie di prodotti,
- nome e indirizzo della latteria,
- importo dell'aiuto corrispondente.

Articolo 3

1. Il Portogallo adotta tutte le misure opportune, in particolare in materia di controllo, per garantire che:

- a) l'aiuto sia accordato unicamente per i prodotti lattieri di cui all'articolo 1 destinati al consumo umano diretto a Madera;

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

b) il beneficio dell'aiuto si ripercuota fino al livello del consumatore, con un'incidenza effettiva sul prezzo finale di vendita al minuto.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Portogallo comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. I controlli effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 devono costituire oggetto di una relazione in cui saranno riportati:

- la data del controllo,
- il luogo di controllo,
- i risultati ottenuti.

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi di irregolarità entro quattro settimane.

Articolo 5

Qualora il beneficio dell'aiuto concesso non sia stato effettivamente ripercosso fino al livello del consumatore finale, le autorità competenti portoghesi:

- recuperano la totalità o parte dell'aiuto concesso,
- possono limitare o sospendere, a titolo provvisorio o definitivo, il diritto all'aiuto in base alla gravità dell'inadempimento degli obblighi.

Articolo 6

Al più tardi l'ultimo giorno di ogni mese, il Portogallo trasmette alla Commissione i seguenti dati relativi al mese precedente:

- i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto,
- i quantitativi per i quali è stato concesso l'aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che possono fruire dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1600/92

1. Latte crudo
 2. Latte intero, pastorizzato
 3. Crema
 4. Yogurt di latte intero
 5. Formaggi freschi aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 40 % della sostanza secca
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2235/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 1992
recante modalità d'applicazione dell'aiuto al consumo di prodotti lattieri freschi
delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (³), in particolare l'articolo 12,

considerando che in tale regolamento è prevista la concessione di un aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, limitatamente al fabbisogno di consumo dell'arcipelago; che il beneficio dell'aiuto è subordinato alla condizione che il vantaggio accordato si ripercuota effettivamente fino al livello del consumatore onde evitare un aumento dei prezzi al consumo di questi prodotti;

considerando che per incentivare il consumo dei prodotti lattieri freschi locali è necessario stabilire talune modalità d'applicazione di tale regime, ivi compreso il quantitativo di prodotti lattieri che danno diritto all'aiuto;

considerando che è opportuno fornire alle autorità che gestiscono il regime gli strumenti necessari per evitare che l'aiuto venga sviato dalle finalità perseguite, vale a dire lo smercio regolare sul mercato locale dei prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati sul posto e la ripercussione effettiva del vantaggio accordato fino al livello del consumatore finale;

considerando che le autorità nazionali devono istituire misure di controllo per accertare il corretto funzionamento del regime di aiuto; che è opportuno prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

considerando che il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 è entrato in vigore il 1° luglio 1992; che alla stessa data devono prendere effetto le modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto al consumo umano di prodotti freschi a base di latte di vacca fabbricati nelle isole Canarie, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1601/92, viene erogato limitatamente a 44 000 t di latte intero di vacca per un periodo di 12 mesi.
2. L'aiuto ammonta a 7 ECU kg di latte intero utilizzato per la produzione dei diversi prodotti specificati nell'allegato. La conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso di conversione agricola applicabile il primo giorno del mese in cui è presentata la domanda di aiuto.
3. Ai fini del presente regolamento, per latte intero si intende il prodotto ottenuto dalla mungitura di una o più vacche e la cui composizione non si è modificata dalla fase di mungitura.

Articolo 2

1. L'aiuto è concesso su domanda scritta della latteria, la quale si impegna:
 - a) a tenere una contabilità da cui risultino, in particolare, i quantitativi di ciascun prodotto lattiero e i quantitativi di latte utilizzato in tali prodotti;
 - b) a sottoporsi a qualsiasi misura di controllo stabilita dallo Stato membro interessato, soprattutto per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo qualitativo dei prodotti.
2. La domanda di pagamento dell'aiuto deve essere effettuata su un modulo tipo prescritto dall'autorità competente dello Stato membro e recare almeno i dati seguenti:
 - quantitativi di latte utilizzato in ciascun prodotto per categorie di prodotti,
 - nome e indirizzo della latteria,
 - importo dell'aiuto corrispondente.

Articolo 3

1. La Spagna adotta tutte le misure opportune, in particolare in materia di controllo, per garantire che:
 - a) l'aiuto sia accordato unicamente per i prodotti lattieri di cui all'articolo 1 destinati al consumo umano diretto nelle isole Canarie;

(¹) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(³) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

b) il beneficio dell'aiuto si ripercuota fino al livello del consumatore, con un'incidenza effettiva sul prezzo finale di vendita al minuto.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Spagna comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

1. I controlli effettuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 devono costituire oggetto di una relazione in cui saranno riportati:

- la data del controllo,
- il luogo di controllo,
- i risultati ottenuti.

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi di irregolarità entro quattro settimane.

Articolo 5

Qualora il beneficio dell'aiuto concesso non sia stato effettivamente ripercosso fino al livello del consumatore finale, le autorità competenti spagnole:

- recuperano la totalità o parte dell'aiuto concesso,
- possono limitare o sospendere, a titolo provvisorio o definitivo, il diritto all'aiuto in base alla gravità dell'inadempimento degli obblighi.

Articolo 6

Al più tardi l'ultimo giorno di ogni mese, la Spagna trasmette alla Commissione i seguenti dati relativi al mese precedente:

- i quantitativi per i quali sono state presentate domande di aiuto,
- i quantitativi per i quali è stato concesso l'aiuto.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Elenco dei prodotti che possono fruire dell'aiuto comunitario di cui all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92

1. Latte crudo
 2. Latte intero, pastorizzato
 3. Crema
 4. Iogurt di latte intero
 5. Formaggi freschi aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 40 % della sostanza secca
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 16 paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 2727/75 contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata della restituzione, qualora la situazione del mercato faccia constatare o lasci temere la comparsa di difficoltà in seguito a tale applicazione;

considerando che il mantenimento del regime rischia di tradursi a breve termine nella fissazione anticipata delle restituzioni per quantitativi notevolmente maggiori di quelli prevedibili in condizioni più normali;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione

delle norme riguardanti la fissazione anticipata delle restituzioni per il prodotto di cui trattasi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'allegato è sospesa dal 1° al 31 agosto 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

Codice NC	Designazione delle merci
	Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci :
1102 20	Farina di granturco
1103 13	Semole e semolini di granturco
1103 29 40	Agglomerati in forma di pellets di granturco
1104 19 50	Fiocchi di granturco
1104 23	altri cereali lavorati (mondati) di granturco
1108 12 00	Amido di granturco
1108 13 00	Fecola di patate
1702 30	} Glucosio e sciroppo di glucosio
1702 40	
1702 90	altri, compreso lo zucchero invertito
2106 90	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2302 10	Crusche di granturco
2303 10	Residui della fabbricazione degli amidi del granturco
2309 10	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309 90	

REGOLAMENTO (CEE) N. 2237/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2187/92 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 luglio 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 94.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	37,78 ⁽¹⁾
1701 11 90	37,78 ⁽¹⁾
1701 12 10	37,78 ⁽¹⁾
1701 12 90	37,78 ⁽¹⁾
1701 91 00	45,40
1701 99 10	45,40
1701 99 90	45,40 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2238/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 1309/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 ⁽⁶⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 124,90 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantatreesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la settantatreesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento

(CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settantatreesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,70 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 19 587 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;
- b) per la categoria C,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 255,70 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
 - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 11 092 t; le quantità offerte sono ridotte del 30 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2240/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili

dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 10 10	37,31
2302 10 90	79,94
2302 20 10	37,31
2302 20 90	79,94
2302 30 10	37,31
2302 30 90	79,94
2302 40 10	37,31
2302 40 90	79,94

REGOLAMENTO (CEE) N. 2241/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 luglio 1992****che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante

modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 560/91 ⁽⁵⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di aprile, maggio e giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

(ECU/t)

Codice NC	Importi da dedurre
1006 10 21	80,05
1006 10 23	79,12
1006 10 25	79,12
1006 10 27	79,12
1006 10 92	80,05
1006 10 94	79,12
1006 10 96	79,12
1006 10 98	79,12
1006 20 11	100,06
1006 20 13	98,90
1006 20 15	98,90
1006 20 17	98,90
1006 20 92	100,06
1006 20 94	98,90
1006 20 96	98,90
1006 20 98	98,90
1006 30 21	127,61
1006 30 23	149,53
1006 30 25	149,53
1006 30 27	149,53
1006 30 42	127,61
1006 30 44	149,53
1006 30 46	149,53
1006 30 48	149,53
1006 30 61	135,91
1006 30 63	160,30
1006 30 65	160,30
1006 30 67	160,30
1006 30 92	135,91
1006 30 94	160,30
1006 30 96	160,30
1006 30 98	160,30
1006 40 00	35,39

REGOLAMENTO (CEE) N. 2242/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n.

1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia

(ECU/t)

Codice NC	Importo
2302 30 10	37,31
2302 30 90	79,94
2302 40 10	37,31
2302 40 90	79,94

REGOLAMENTO (CEE) N. 2243/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1058/88 del Consiglio, del 28 marzo 1988, relativo all'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1058/88 l'elemento mobile del prelievo, calcolato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽³⁾, subisce una riduzione pari al 40 % della media degli elementi mobili dei prelievi applicabili al prodotto considerato nel corso dei tre mesi che precedono il mese di fissazione del suo importo; che tale riduzione si applica ai prodotti di cui ai codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90 nei limiti di un massimale di 550 000 t annue, all'atto dell'importazione dei prodotti in esame originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo che applichi all'esportazione di detti prodotti una tassa speciale di importo

pari alla riduzione dell'elemento mobile del prelievo e che comprovi in maniera soddisfacente l'avvenuto pagamento della tassa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1193/88 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 84/89⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del regime speciale d'importazione di crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso di cui ai codici NC 2302 30 e 2302 40,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1058/88, dal quale è ridotto l'elemento mobile del prelievo applicabile all'importazione di crusche, staccature ed altri residui originari dell'Argentina e di qualsiasi altro paese terzo in possesso dei requisiti ivi previsti figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁴⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1988, pag. 87.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 13.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 31 luglio 1992, che fissa l'importo della riduzione dell'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e alle staccature originarie dell'Argentina

Codice NC	Importo ^(ECU/t)
2302 30 10	24,87
2302 30 90	53,29
2302 40 10	24,87
2302 40 90	53,29

REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco, per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il nuovo accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992, prevede, nell'allegato II, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 10 000 tonnellate (peso netto) per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1992;

considerando che con accordo in forma di scambio di lettere, approvato a nome della Comunità con la decisione 92/395/CEE⁽¹⁾, le parti hanno convenuto di applicare provvisoriamente tale accordo;

considerando che, nei limiti di detto contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria⁽²⁾;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di trasferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi anni, i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingente e stabilire che la seconda parte, che ha un volume dell'80 %, costituisce la riserva comunitaria in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingente;

considerando che, per il periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorché la sua quota complementare è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

⁽¹⁾ Vedi pagina 135 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

considerando che, se durante il periodo in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux,

tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° maggio al 31 dicembre 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09 1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	10 000 (peso netto)	0

(¹) Codici Taric: 1604 13 10 * 10
1604 20 50 * 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di un volume di 2 000 tonnellate, è ripartita tra taluni Stati membri; i contingenti che, fatto salvo l'articolo 4, sono validi fino al 31 dicembre 1992, ammontano alle quantità sotto indicate:

	(in tonnellate)
Benelux	183
Danimarca	—
Germania	432
Grecia	22
Spagna	—
Francia	840
Irlanda	—
Italia	111
Portogallo	—
Regno Unito	412
	<u>2 000</u>

3. La seconda parte che ammonta a 8 000 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati in altri Stati membri con una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato

membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, secondo le condizioni enunciate all'articolo 3.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardi alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

Non appena la riserva, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo comma, a meno che tale disposizione non sia già d'applicazione.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.

Articolo 5

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente

agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri del volume della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2245/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sottoposti a quantitativi di riferimento (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sono stati conclusi protocolli addizionali agli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, e Cipro⁽¹⁾, l'Egitto⁽²⁾, la Giordania⁽³⁾, Israele⁽⁴⁾, la Tunisia⁽⁵⁾, la Siria⁽⁶⁾, Malta⁽⁷⁾, il Marocco⁽⁸⁾ e il Libano⁽⁹⁾, dall'altro; che tali protocolli prevedono per taluni prodotti agricoli, contemplati dai rispettivi accordi ed originari di tali paesi, una progressiva riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento ed una sorveglianza comunitaria entro periodi prestabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di diversi paesi terzi mediterranei⁽¹⁰⁾, ha determinato la procedura di sorveglianza in questione;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽¹¹⁾, la Comunità ha autonomamente proceduto a aumentare in fasi uguali del 3 o del 5 % all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1992 i volumi dei quantitativi di riferimento e che pertanto per l'anno 1992 essi ammontano ai livelli indicati nell'allegato;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno dei prodotti agricoli in questione e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 451/89, questi prodotti sono assoggettati a un sistema di sorveglianza statistica;

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione sui quantitativi di riferimento sarà effettuata man mano che questi

prodotti vengono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di immissione in libera pratica; che è quindi opportuno aprire nel 1992 i quantitativi di riferimento per i prodotti figuranti nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nella Comunità nel 1992 di taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, d'Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e del Libano sono sottoposte ai quantitativi di riferimento entro periodi prestabiliti e ad una sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro numeri d'ordine, i loro codici NC, codici Taric, volumi e periodi di applicazione dei quantitativi di riferimento figurano nell'allegato.

2. Le imputazioni sui quantitativi di riferimento vengono effettuate dagli Stati membri man mano che i prodotti vengono presentati in dogana corredati di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo relativo alla definizione della nozione dei prodotti originari, allegato a ciascuno degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea, da un lato, ed i paesi di cui al paragrafo 1, primo comma, dall'altro.

Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato *a posteriori*, l'imputazione sui quantitativi di riferimento corrispondenti avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2658/87⁽¹²⁾ e (CEE) n. 1736/75⁽¹³⁾.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(2) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(3) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(4) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(5) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(6) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 58.

(7) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 1.

(8) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(9) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 28.

(10) GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.

(11) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(12) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1039/92 della Commissione (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 42), modificato, a sua volta, dal regolamento (CEE) n. 1590/92 della Commissione (GU n. L 168 del 23. 6. 1992, pag. 17).

(13) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci (a)	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0010	ex 0701 90 51	0701 90 51*10 0701 90 51*20	Patate di primizia	1. 1.-31. 3.	Tunisia	2 678
18.0015	0701 90 51 ex 0701 90 59 } }	0701 90 59*10	Patate di primizia	1. 1.-15. 5. 16. 5.-31. 5.	Malta	3 090
18.0030	ex 0703 20 00	0703 20 00*10 0703 20 00*20 0703 20 00*30	Agli	1. 2.-31. 5.	Egitto	1 680
18.0040	ex 0707 00 11	0707 00 11*12	Cetrioli di lunghezza non superiore a 15 cm	1. 1.-28. 2. 1. 1.-28. 2. 1. 1.-28. 2.	Egitto Giordania Malta	105 105 52
18.0050	ex 0709 10 00	0709 10 00*10 0709 10 00*20	Carciofi	1. 10.-31. 12. 1. 10.-31. 12.	Egitto Cipro	105 105
18.0060	ex 0709 30 00	0709 30 00*20 0709 30 00*30	Melanzane	15. 1.-30. 4.	Israele	1 260
18.0070	0709 60 10		Peperoni	1. 1.-31. 12.	Marocco	1 050
18.0080	0712 20 00		Cipolle secche	1. 1.-31. 12.	Siria	735
18.0090	ex 0712 90 90	0712 90 90*20	Agli disidratati	1. 1.-31. 12.	Egitto	1 050
18.0100	0713 10 11 0713 10 19		Piselli destinati alla semina	1. 1.-31. 12.	Marocco	420
18.0110	0713 10 90 0713 20 90 0713 31 90 0713 32 90 0713 33 90 0713 39 90 0713 40 90 0713 50 90 0713 90 90		Legumi da granella secchi	1. 1.-31. 12.	Libano	2 310
18.0120	0804 40 10 0804 40 90 } }		Avocadi	1. 1.-31. 12.	Israele	32 550
18.0130	ex 0806 10 15	0806 10 15*50 0806 10 15*60 0806 10 15*70 0806 10 15*80 0806 10 15*91	Uve fresche da tavola	1. 2.-30. 6.	Israele	1 995
18.0140	ex 0807 10 90	0807 10 90*13 0807 10 90*33	Meloni il cui peso è inferiore a 600 g	1. 1.-31. 3. 1. 1.-31. 3.	Egitto Giordania	105 105
18.0150	ex 0810 90 10	0810 90 10*10	Kiwi (Actinidia chinensis Planch.)	1. 1.-30. 4. 1. 1.-30. 4. 1. 1.-30. 4.	Israele Cipro Marocco	210 210 210
18.0160	ex 0812 90 90	0812 90 90*11 0812 90 95*20	Agrumi finemente tritati	1. 1.-31. 12.	Israele	1 155
18.0190	2008 30 51 2008 30 71		Fette di pompelmi e pomeli	1. 1.-31. 12.	Israele	14 385

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Designazione delle merci (a)	Calendario	Origine	Quantitativo di riferimento (in tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.0200	2008 50 61 2008 50 69		Albicocche	1. 1.-31.12.	Marocco	6 615
18.0210	ex 2008 30 79	2008 30 79*10 2008 30 79*20	Pompelmi e pomeli Arance e limoni finemente tritati	1. 1.-31.12.	Israele	2 100
18.0220	ex 2008 30 91	2008 30 91*11 2008 30 91*12 2008 30 91*13 2008 30 91*19 2008 30 91*91 2008 30 91*92	Fette di pompelmi e pomeli Pompelmi e pomeli Polpe di agrumi Agrumi finemente tritati	1. 1.-31.12.	Israele	3 045
18.0230	ex 2008 50 99 ex 2008 70 99	2008 50 99*10 2008 70 99*10	Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci e le nettarine)	1. 1.31.12.	Marocco	6 300
18.0240	2009 20 11 2009 20 19 2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1.-31.12.	Israele	30 135
18.0245	2009 20 99		Succhi di pompelmo o di pomelo	1. 1.-31.12.	Marocco	840

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione delle nomenclature combinate, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2246/92 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1992

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1992/1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Regno del Marocco⁽¹⁾ e lo Stato di Israele⁽²⁾, la Repubblica tunisia⁽³⁾ e la Repubblica araba d'Egitto⁽⁴⁾, dall'altro, nonché il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo⁽⁵⁾, prevedono nei rispettivi articoli l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti:

- 86 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati, appartenenti al codice NC ex 0702 00 10, originari del Marocco (15 novembre - 30 aprile), di cui 15 000 tonnellate in aprile,
- 300 tonnellate di melanzane, appartenenti al codice NC ex 0709 30 00 originarie di Cipro (1° ottobre - 30 novembre),
- 100 tonnellate, 450 tonnellate e 100 tonnellate di cavoli cinesi, appartenenti al codice NC ex 0704 90 90, originari rispettivamente del Marocco di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),
- 100 tonnellate, 250 tonnellate e 100 tonnellate di insalate «iceberg», appartenenti ai codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele e di Cipro (1° novembre - 31 dicembre),
- 265 000 tonnellate, 293 000 tonnellate, 28 000 tonnellate e 7 000 tonnellate di arance fresche, appartenenti al codice NC ex 0805 10, originarie rispettivamente del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto (1° luglio - 30 giugno),
- 14 200 tonnellate e 110 000 tonnellate di mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, appartenenti al codice NC ex 0805 20, originari rispettivamente d'Israele e del Marocco (1° luglio - 30 giugno);

considerando che tuttavia i contingenti tariffari relativi a Cipro devono essere maggiorati annualmente del 5 % a

partire dall'entrata in vigore del suddetto protocollo in virtù degli articoli 18 e 19 del medesimo, e che per il 1992 ammontano alle quantità indicate all'articolo 1;

considerando che i volumi dei contingenti tariffari relativi agli altri paesi contemplati dal presente regolamento devono essere aumentati in parti eguali del 3 % o del 5 % a seconda dei prodotti, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di certi prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, del Libano, di Israele, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽⁶⁾;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

- durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti agli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, per quanto riguarda i contingenti tariffari in questione aperti per il Marocco, Israele, la Tunisia e l'Egitto e
- secondo il ritmo e le condizioni stabiliti agli articoli 5 e 16 del protocollo relativo a Cipro, per quanto riguarda i contingenti tariffari per Cipro;

considerando che è necessario, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1764/92, sopprimere dal 1° gennaio 1993 i dazi doganali applicabili ai prodotti compresi nell'allegato II del trattato, originari dei paesi terzi mediterranei interessati e per i quali era previsto che lo smantellamento tariffario proseguisse dopo il 1° gennaio 1993;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4162/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con Israele⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e la Siria⁽⁸⁾, il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto e la Tunisia⁽⁹⁾ ed il protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità⁽¹⁰⁾, prevedono che la Spagna e il Portogallo applichino i dazi

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(2) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(3) GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(4) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(5) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

(7) GU n. L 396 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(8) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

(9) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

doganali che riducano gradualmente la differenza tra le aliquote dei dazi di base e le aliquote dei dazi preferenziali; che è quindi opportuno aprire i contingenti tariffari comunitari per i periodi indicati nell'articolo 1;

riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre prendere le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingente i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono

I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti sotto indicati, originari di Cipro, del Marocco, di Israele, della Tunisia e dell'Egitto sono sospesi durante i periodi stabiliti ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fronte di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingente (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1117	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 15 novembre 1992 al 30 aprile 1993	Marocco	90 462	— dal 15 novembre al 31 dicembre: 0,3 ecu/100 kg netti (1) — dal 1° gennaio al 30 aprile: 0
09.1118	ex 0702 00 10	Pomodori freschi o refrigerati, dal 1° al 30 aprile 1993	Marocco	15 900	0
09.1405	ex 0709 30 00	Melanzane, dal 1° ottobre al 30 novembre 1992	Cipro	378	0
09.1109	ex 704 90 90	Cavoli cinesi, dal 1° novembre al 31 dicembre 1992	Marocco	105	3,4
09.1311			Israele	472	3,4
09.1425			Cipro	126	4,8
09.1111	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	Insalate «iceberg» (<i>Lactuca sativa</i> L.: varietà <i>capitata</i> L.), dal 1° novembre al 31 dicembre 1992	Marocco	105	— dal 1° al 30 novembre: 2,5 MIN, 0,4 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre: 2,1 MIN, 0,2 ecu/100 kg lordi
09.1313			Israele	262	
09.1427			Cipro	126	— dal 1° al 30 novembre: 4,8 MIN, 0,8 ecu/100 kg lordi — dal 1° al 31 dicembre: 4,1 MIN, 0,5 ecu/100 kg lordi

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1323	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19	Arance fresche, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Israele Egitto	306 185	} 0
				7 315	
09.1707	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29			} 0	
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39			} 0	
	0805 10 41 0805 10 45 0805 10 49			} — dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993: 0	
	ex 0805 10 70			} — dal 16 luglio al 15 ottobre 1992: 2,5 — dal 1° aprile al 31 giugno 1993: 0	
	ex 0805 10 90			} — dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993: 0	
09.1121 09.1207	0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19			Arance fresche, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Marocco Tunisia
		29 335			
	0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29	} 0			
	0805 10 31 0805 10 35 0805 10 39	} 0			
	ex 0805 10 41 ex 0805 10 45 ex 0805 10 49	} — dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993: 0			
	ex 0805 10 70	} — dal 1° luglio al 15 ottobre 1992: 2,25 — dal 1° aprile al 30 giugno 1993: 0			
	ex 0805 10 90	} — dal 16 ottobre al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 31 marzo 1993: 0			
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Israele		
	ex 0805 20 90			} 0	
		Minneolas, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993			

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Origine	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
09.1129	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsama); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 Mineolas, freschi, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993	Marocco	114 950	— dal 1° luglio al 31 dicembre 1992: 3,3 — dal 1° gennaio al 30 giugno 1993: 0 0

(a) Codice Taric: vedi allegato

(¹) Questo dazio doganale specifico è riscosso solo se supera il 2% ad valorem.

Entro i limiti di tali contingenti tariffari, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati in conformità dei regolamenti (CEE) n. 4162/87, (CEE) n. 3189/88, (CEE) n. 2573/87 e del protocollo all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo I sono gestiti dalla Commissione che può adottare ogni misura amministrativa ritenuta utile per garantire una gestione efficace.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto volume lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, compren-

siva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingente di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingenti corrispondenti.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	NC	Codice Taric
09.1117	ex 0702 00 10	0702 00 10*21 0702 00 10*29 0702 00 10*31 0702 00 10*39 0702 00 10*41 0702 00 10*49 0702 00 10*51 0702 00 10*59 0702 00 10*61 0702 00 10*69 0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1118	ex 0702 00 10	0702 00 10*71 0702 00 10*79 0702 00 10*81 0702 00 10*84
09.1405	ex 0709 30 00	0709 30 00*50
09.1109 09.1311 09.1425	ex 0704 90 90	0704 90 90*92
09.1111 09.1313 09.1427	ex 0705 11 10 ex 0705 11 90	0705 11 10*35 0705 11 90*11
09.1323 09.1707	ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 70*11 0805 10 70*13 0805 10 70*14 0805 10 70*18 0805 10 90*11 0805 10 90*19
09.1121 09.1207	ex 0805 10 41 ex 0805 10 45 ex 0805 10 49 ex 0805 10 70 ex 0805 10 90	0805 10 41*13 *18 *98 0805 10 45*13 *18 *98 0805 10 49*13 *18 *98 0805 10 70*11 *13 0805 10 90*19
09.1325	ex 0805 20 10 ex 0805 20 30	0805 20 10*31 0805 20 10*33 0805 20 10*35 0805 20 10*38 *39 0805 20 30*31 0805 20 30*33 0805 20 30*35 0805 20 30*38 *39

Numero d'ordine	NC	Codice Taric
09.1325	ex 0805 20 50	0805 20 50*31 0805 20 50*33 0805 20 50*35 0805 20 50*38 *39
	ex 0805 20 70	0805 20 70*31 0805 20 70*33 0805 20 70*35 0805 20 70*38 *39
	ex 0805 20 90	0805 20 90*51 0805 20 90*53 0805 20 90*55 0805 20 90*58 *59
09.1325	ex 0805 20 90	0805 20 90*11 0805 20 90*15 0805 20 90*16 0805 20 90*17 *18
09.1129	ex 0805 20 10	0805 20 10*31 *33 *35 *38 *39
	ex 0805 20 30	0805 20 30*31 *33 *35 *38 *39
	ex 0805 20 50	0805 20 50*31 *33 *35 *38 *39
	ex 0805 20 70	0805 20 70*31 *33 *35 *38 *39
	ex 0805 20 90	0805 20 90*51 *53 *55 *58 *59
	ex 0805 20 90	0805 20 90*11 *15 *16 *17 *18

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992

(92/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 25 maggio 1988 ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno avviato negoziati, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2 dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo la scadenza dell'accordo che è stato prorogato nel frattempo a titolo interinale fino al 30 aprile 1992 ⁽²⁾;

considerando che in seguito a tali negoziati la Comunità e il Regno del Marocco hanno siglato un nuovo accordo sulle loro relazioni in materia di pesca marittima, il quale garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità applicabili nella fattispecie;

considerando che, per evitare una lunga interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, le due parti hanno inoltre siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° maggio 1992; che è quindi indispensabile concludere al più presto questo scambio di lettere in attesa della conclusione dell'accordo sulla base degli articoli 43 e 113 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 27.

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi di Ceuta e Melilla, l'accordo e — per quanto necessario alla sua attuazione — le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono anche applicabili ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati, a Ceuta e Melilla, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992

A. Lettera della Comunità

Signor ...,

in riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992, mi pregio informarLa che la Comunità economica europea è disposta ad applicare a titolo provvisorio detto accordo a decorrere dal 1° maggio 1992, in attesa delle sua entrata in vigore conformemente all'articolo 15, a condizione che il Regno del Marocco sia disposto a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della prima quota annua della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1 del protocollo allegato all'accordo sarà effettuato entro il 31 ottobre 1992.

In attesa che si proceda al rilascio delle licenze di pesca conformemente a quanto disposto dall'accordo, i pescherecci che battono bandiera degli Stati membri della Comunità e che al 30 aprile 1992 disponevano di una licenza di pesca nelle acque marocchine saranno autorizzati a pescare, entro i limiti quantitativi stabiliti dal protocollo allegato all'accordo e secondo le condizioni previste dall'allegato I dell'accordo, fino al 30 giugno 1992. In tal caso, il pagamento dei canoni, dei diritti di licenza e delle spese per gli osservatori dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1992, conformemente alle disposizioni dei punti B, C, D e G dell'allegato I dell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta dalla presente lettera su una tale applicazione provvisoria ed esprimere il Suo accordo in merito al contenuto della stessa.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome
del Consiglio delle Comunità europee*

B. Lettera del Governo del Regno del Marocco

Signor ... ,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« Signor ... ,

in riferimento all'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992, mi prego informarLa che la Comunità economica europea è disposta ad applicare a titolo provvisorio detto accordo a decorrere dal 1° maggio 1992, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 15, a condizione che il Regno del Marocco sia disposto a fare altrettanto.

Resta inteso, in questo caso, che il versamento della prima quota annua della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1 e articolo 4, paragrafo 1 del protocollo allegato all'accordo sarà effettuato entro il 31 ottobre 1992.

In attesa che si proceda al rilascio delle licenze di pesca conformemente a quanto disposto dall'accordo, i pescherecci che battono bandiera degli Stati membri della Comunità e che al 30 aprile 1992 disponevano di una licenza di pesca nelle acque marocchine saranno autorizzati a pescare, entro i limiti quantitativi stabiliti dal protocollo allegato all'accordo e secondo le condizioni previste dall'allegato I dell'accordo, fino al 30 giugno 1992. In tal caso, il pagamento dei canoni, dei diritti di licenza e delle spese per gli osservatori dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 1992, conformemente alle disposizioni dei punti B, C, D e G dell'allegato I dell'accordo.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta dalla presente lettera su una tale applicazione provvisoria ed esprimere il Suo accordo in merito al contenuto della stessa. »

Mi prego confermarLe che il contenuto della Sua lettera può essere accettato dal Governo del Regno del Marocco e che la Sua lettera insieme alla presente costituiscono un accordo conformemente alla Sua proposta.

Voglia accettare, Signor ... , l'espressione della mia profonda stima.

*Per il
Governo del Regno del Marocco*
